

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

dott. - Maria Concetta SPANTO	Presidente
dott. - Angelo COSTANZO	Consigliere
dott. - Maria Rosaria ACAGNINO	Consigliere est
dott. - Concetta CORRADINO	Comp. Privato
dott. - Alfio D'AGATI	Comp. Privato

Con l'intervento del P.M. dott. Giulio Toscano

ha emesso la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 15/10/2008 nel procedimento iscritto al n. 395/2008 V.G., avente ad oggetto misure amministrative applicate ai minori (R.D. L. 20/7/34 n. 1404, art. 25), sull'impugnazione proposta da **M. G.** avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania del 14/8/2008 con cui veniva disposto l'inserimento del minore **P.S.** (nato a **C.** il /1992) presso idonea comunità educativa da individuarsi a cura del Servizio sociale de Comune di **C.** affidatario.

Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, nella parte relativa al suddetto minore, presentata da **M.G.**;

Ritenuto che, dalle relazioni agli atti del fascicolo di primo grado emerge che il minore **P.S.**, nonostante abbia già quindici anni, non ha ancora conseguito la licenza media e, nel precedente anno scolastico, non è stato promosso a causa delle numerose assenze;

Ritenuto che il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico, il rifiuto di collaborare con il servizio sociale affidatario e l'abbandono della casa paterna dove il padre aveva tentato di contenerne le intemperanze sono già sintomo di devianza e che,

pertanto, il ricovero disposto dal T.M, lungi dal creare danni al minore, potrà indurlo a ragionare sulle conseguenze negative della propria condotta;

Ritenuto che il provvedimento impugnato ha natura provvisoria, sia perché espressamente definito tale dal giudice che per il tenore delle disposizioni ivi contenute;

Ritenuto che la Cassazione ha più volte affermato che i provvedimenti del T. M., in tema di limitazione o decadenza della potestà genitoriale, non sono risolutivi di alcun contrasto fra contrapposti diritti soggettivi, ma sono funzionali alla sola tutela interinale del minore e pertanto sono soggetti a modifica o revoca da parte del giudice che li abbia emessi (Cass. civ. sez. I 20/3/1998 n. 2934; 2/8/2002 n. 11582; 20/10/2005 n. 20333);

Ritenuto che la natura provvisoria di tali provvedimenti comporta che possano essere impugnati solo nei limiti in cui risultino già idonei a produrre di per sé uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato e non nel caso in cui la loro formulazione ne presupponga la possibile caducazione (Cass. civ. sez. I 7/5/1998 n. 4614);

Ritenuto che, pertanto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto che, data la natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

Visto il parere contrario del P.M.;

P. Q. M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania del 14/8/2008 e dichiara inammissibile il reclamo proposto da **M.G.** avverso il detto decreto.

Spese intermante compensate tra le parti.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15/10/2008

Il Consigliere estensore

dott. ssa Maria Rosaria Acagnino

Il Presidente

dott. ssa Maria Concetta Spanto